



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

85. Ad Pastoralis &c. Confirmatio Novorum Decretorum, seu statutorum
Congregationis Musicorum sub invocatione S. Cæciliæ in Urbe institutæ.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

ANNO
1716.

Patrimonii redditibus factis tantum competere, & uti tale sub derogatione Juris patronatus ex Privilegio Apostolico, vel consuetudine, aut prescriptione acquisiti, nullatenus comprehendi, nec illi ullo unquam tempore, etiam cujusvis litispendentiae, vel vacationis praefatarum Vicariorum apud Sedem eandem, etiam ex resignationis causa permutationis, aut alio quocumque praetextu ex quavis alia causa quamvis urgentissima, & legitima etiam per Nos, & quoscumque Romanos Pontifices successores nostros pro tempore existentes derogari posse decernatis, ac eadem praesentes, & in eis contenta quaecumque etiam ex eo, quod causae, propter quas praemissa omnia, & singula facta fuerint coram Ordinariis locorum, tanquam Sedis praefatae Delegatis vel aliis examinatae, verificatae, approbatae, iustificatae non fuerint, ac quicumque in praemissis jus, vel interesse habentes, seu habere praetendentes cujusvis gradus, ordinis, praeminentiae, vel dignitatis, seu aliam specificam, & individua mentione digni existant, eisdem praemissis, eorumque singulis non consenserint, seu ad ea vocati, seu auditi fuerint, etiam si consentire, seu vocari, & audiri debuissent, aut ex alia quantumvis juridica, legitima, & privilegiata causa, & quovis alio colore, praetextu, & capite, etiam in corpore juris clauso, ullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae aliove, quolibet etiam quantumvis substantiali defectu notari, impugnari, infringi, & in controversiam vocari, ad terminos juris reduci, aut adversus illas quodcumque juris, vel facti, vel gratiae remedium intentari, vel impetrari nullatenus posse, suosque plenarios, & integros, & irrevocabiles, perpetuosque effectus sortiri, & obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat, & quodcumque pro tempore spectabit, inviolabiliter observari.

S. 6. Sicque, & non aliis per quoscumque Judices Ordinarios, vel Delegatos quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vicelegatos, Sedisque praefatae Nuncios judicare, & definire debere, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane eadem auctoritate nostra decernatis, non obstant, nostris, & Cancellariae Apostolicae praefatae regulis de iure quasto non tollendo, & de unionibus, aliisque similibus gratis, ad partes committendis, vocatis iis, qui fuerint evocandi, ac de exprimendo vero annuo valore, nec non Lateranensis Concilii novissime celebrati uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permisis, fieri prohibentis, & aliis Apostolicis, etiam in Universalibus, Provincialibus, & Synodalibus Conciliis editis, vel edendis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, Privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis quibusvis personis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque clausulis, & decretis in contrarium forsitan quomodolibet concessis; quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quavis alia expressio habenda, vel aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum tenores pro plenae, & sufficienter, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliis in suo robore permansuris latissime, & plenissime hac vice dumtaxat specialiter & expressis harum serie derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud

Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo sexto decimo. Quartodecimo Kalendas Septembris Pontificatus Nostri Anno sexto decimo.

CONFIRMATIO

Novorum Decretorum, seu Statutorum Congregationis Musicorum sub invocatione S. Caeciliae in Urbe instituta.

CLEMENS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

AD Pastoralis Dignitatis fastigium, meritis licet imparibus, per ineffabilem Divinae Sapientiae, atque clementiae abundantiam evecti, illa, quae pro felici Societatum quarumlibet praesertim in Alma Urbe nostra, ex qua bonorum operum exempla in omnes Christiani Orbis partes promanant, institutarum, uberesque pietatis, & Christianae charitatis fructus, adjuvante, & incrementum largiente Domino, proferre laudabiliter satagentium regimine, & directione providè constituta, atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper, atque illibata permaneant, Apostolici muniminis nostri patrocinio, cum id à Nobis petitur, libenter constabilimus. Nuper siquidem pro parte dilectorum Filiorum Congregationis Musicorum sub titulo, seu invocatione S. Caeciliae in Urbe praedicta canonicè (ut asseritur) erectae, suaeque functiones in Ecclesia S. Caroli ad Catenarios nuncupati de eadem Urbe Congregationis Clericorum Regularium S. Pauli Decollati Barnabitarum nuncupatorum de praesenti exercentis, Nobis expositum fuit, quod ipsi pro salubri directione, rectaque administratione dictae Congregationis Musicorum, & Piorum Operum, quibus incumbit, ultra Statuta, quae à fel. rec. Innocentio Papa XI. Praedecessore Nostro per quasdam suas desuper in simili forma Brevis die xviii. Maij expeditas literas confirmari obtinuerunt, cum plenae approbatione supradictae eorum Congregationis, ac subscriptione dilecti filii Nostri Petri Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Orthoboni nuncupati dictae Congregationis Musicorum apud Nos, & Sedem Apostolicam Protectoris, aliorumque huiusmodi Congregationis Officialium facta fuerunt nonnulla alia nova Decreta, & Statuta tenoris, qui sequitur videlicet.

I. Si è stabilito, inerendo al Capitolo ottavo de' nostri Statuti, che qualunque Persona tanto Ecclesiastica, quanto Secolare, che al presente esercita, ed in avvenire esercitarà la Professione della Musica, si nelle Cappelle di servizio continuo, come in ogni altra Chiesa di Roma, debba osservare li Statuti della nostra Congregazione, ed ubbidire non solo a' presenti Decreti, ma a' tutti gl'altri ordini, e decreti da farsi in avvenire della medesima sotto le pene, che si diranno appresso, volendo, che il presente Decreto comprenda indifferentemente i Maftri di Cappella, Organisti, Cantori, ed Istromentisti, intendendosi però sempre eccettuati li Musici della Cappella Pontificia, li quali formano trà di loro un Collegio affatto distinto dalla nostra Congregazione, e però non sono, nè devono essere mai compresi sotto alcuno delli passati, o de presenti nostri infrascritti Decreti, e questa dichiarazione, e protesta s'intenda sempre repetita in ciascheduno delli seguenti Capitoli.

II. Per miglior dichiarazione del primo Ca

LXXXV.

Decreta roborantia, & clausulae salutare.

Decretum irritans cum derogationibus quibuscumque contrariis.

pitolo de' nostri Statuti, ove si diceva, che non debbano ammettersi in Congregazione, se non quelli, che hanno servizio, o servano Cappelle ferme, si stabilisce, che anche quelli, che non hanno il servizio fermo di simili Cappelle, possono essere ricevuti in arbitrio della Congregazione, e quando non fossero ammessi, pur si possa dall'istessa Congregazione dar loro licenza di poter cantare nelle Musiche, ogni volta che si obliheranno di osservare li nostri Statuti; Ma se un Professore sarà stato permanente in Roma un'anno, senza essersi fatto aggregare nostro Fratello, e senza haver pagato nell'ingresso una libra di cera alla nostra Congregazione, non possa essere più ammesso à Musiche Ecclesiastiche, sotto pena al Maestro di Cappella, che l'inviterà, o riceverà à dette Musiche, di pagare scudi tre del proprio da applicarsi in opere pie solite farsi dalla nostra Congregazione.

III. Ampliando il sudetto primo Capitolo de' nostri Statuti, ove si dice, che, per esser valida la Congregazione Generale, dovrà passare il numero di quaranta, e trà questi dovranno essere presenti due Guardiani almeno, e sia in arbitrio dell'Eminentissimo Protettore, o di Monsignore Primicerio supplire all'assenza dell'altri due Guardiani, come vi fossero stati presenti tutti quattro; si stabilisce, e si aggiunge, che sia in facoltà dell'Eminentissimo Protettore, o Primicerio sudetti di supplire anco al numero delli sudetti quaranta Professori, quando ne mancassero due, o tre, ed anche quattro, ma non più, di modo che colla dispensa, o approvazione di uno delli sudetti Superiori, basti l'intervento di due Guardiani, e di trenta sei Professori per fare, che sia valida la sudetta Congregazione Generale.

IV. Per miglior esecuzione del Capitolo secondo de' nostri Statuti, dove si dice, che dovranno esservi ogni anno quattro Guardiani, cioè un Maestro di Cappella, l'altro Organista, l'altro Cantore, e l'altro Istromentista; Si determina, che delli quattro Guardiani due ne debbano restare confermati nell'anno seguente per miglior istruzione delli due nuovi, che si elegeranno, e così di anno in anno, e però essendo stati nel presente anno confermati il Maestro di Cappella, ed il Musico, nell'anno seguente si confermaranno l'Organista, ed Istromentista, e così in avvenire.

V. Si è stabilito, che si debbano descrivere in una Tabella tutti li Professori di Musica aggregati alla medesima Congregazione, e detta Tabella debba stare esposta perpetuamente nella stanza dell' Archivio della nostra Congregazione.

VI. Che ciaschedun' Fratello sia obligato accettare l'ufficio, che gli sarà conferito dalla Congregazione, e ricusandolo senza giuste cause da approvarsi dalla medesima, se sarà Ufficio di Fattarolo, sia penato di scudi tre, se di Guardiano, sia penato di una piastra, e se altro Ufficio, sia penato di due libbre di cera, da applicarsi le dette pene come sopra.

VII. Che da ciascheduna Cappella si debba eleggere la metà de' Musici provisionati, li quali siano obligati intervenire à tutte le Congregazioni Generali, e quelli, che saranno di Congregazione segreta, siano tenuti tanto all'una, come all'altra, e mancando alcuno senza causa legittima da allegarsi in tempo almeno appresso uno delli Guardiani, debba pagare per ogni volta una libra di cera alla Congregazione, e terminato l'anno dell'elezione, succeda l'altra metà all'obbligo medesimo, o più, o meno, che saranno, in caso di numero disparo, e così vicendevolmente si continui anno per anno, eleggen-

do la metà delli Maestri di Cappella, ed Organisti col medesimo obligo, e con l'alternativa di un'anno per ciascheduno, così anche gl'Istromentisti, che si elegeranno fino al numero di ventiquattro, cioè tra Violini, Viole, e Bassi, ed altri Istromenti, la metà de' quali habbia li medesimi pesi, e pena come sopra.

VIII. Così anche si è risoluto, che ogni mese si habbia da fare la Congregazione particolare, o segreta, per sopra intendere alle cose, che occorreranno.

IX. Inerendo agl'altri Decreti fatti per l'addietro sopra l'osservanza del pagamento dell'annua elemosina, novamente si decreta, che tutti li Maestri di Cappella di Roma, ed altri, quali sono di Congregazione segreta, debbano pagare un grosso il mese, e tutti gl'altri di Congregazione Generale, e Professori dovranno pagare mezzo grosso il mese, non eccettuando alcuno, tanto Istromentista di arco, come di fiato, e timpani, e di qualunque altra sorte, così per ordine dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Protettore dato in voce à tutti li Maestri di Cappella, li quali dalla Congregazione sono perpetuamente dichiarati Camerlenghi delle loro Cappelle, per l'esazione di quanto si comanda in questo Decreto, con obligo di dover renderne conto al Camerlengo Generale da deputarsi dalla Congregazione di anno in anno, dovendo questo denaro servire all'Opere Pie, ed altri oblighi della Congregazione: E perche gl'Istromentisti non sono provisionati mensualmente nelle Cappelle di Roma, si prevede anche à questo, deputandosi dalla Congregazione anno per anno quattro di essi per l'esazione sudetta, li quali dovranno render conto al Camerlengo Generale come sopra, il quale sarà findicato ogn'anno.

X. E perche si è stabilito, e si vuole, che detta elemosina si paghi indispensabilmente da tutti quelli, che esercitaranno in qualsivoglia modo la nostra Professione, e potrebbe darsi il caso, che si fosse alcuno così povero, il quale non potesse corrispondere à questa, benchè tenue contribuzione, in tal caso non sia tenuto farla del proprio, ma si ritenga nell'elemosina, che alli Professori poveri si distribuisce dalli Guardiani pro tempore, e non altrimenti.

XI. Si è decretato, che li fogli, ove si scrivono i decreti, e risoluzioni della Congregazione, detti comunemente stracciafoli, si debbano sottoscrivere almeno da uno delli Guardiani, e subito che saranno registrati al libro della Segreteria, si portino, e si lascino nell'Archivio della Congregazione.

XII. Che tutti quelli di Congregazione segreta non possano nè palefare, nè discorrere de' trattati, che si son fatti, e delle risoluzioni, che si son prese, se non chi sarà stato presente, e contravenendo sia penato ad arbitrio della Congregazione segreta.

XIII. Che gl'Ufficiali, che ritengono appresso di loro denari, libri, scritture, e cose simili della nostra Congregazione, dentro il termine di un mese, dal giorno, che usciranno dall'ufficio, debbano farne la consegna al Successore, ed in caso di contravvenzione siano penati ad arbitrio della Congregazione segreta, come sopra.

XIV. Che il Camerlengo pro tempore debba tenere un libro in buona forma, nel quale dovrà notare tutti li Nomi, e Cognomi delli Maestri di Cappella, Cantori, Istromentisti, e Professori, come sopra, nel quale dovrà diligentemente registrare tutti li denari, che si esigeranno per la sudetta annua elemosina, in modo tale, che portandosi detto libro nella Congregazio-

ne, si possa da ciascheduno vedere, chi haverà pagato, e sodisfatto, e così pure debba tenere il conto à parte delle pene, che si faranno riscosse, ed essere in tutto l'anno, con rendere dopo finito l'anno, il conto delli sudetti denari.

XV. In fin di ogni anno tutto il denaro, che avvanzerà dall'esigenza, dopo avere il Camerlengo pro tempore pagati tutti li pesi, spese, ed ogni bisognevole per la medesima Congregazione, si debba immediatamente impiegare in estinguere il debito, caso che la Congregazione ne habbia.

XVI. E doppo, che la Congregazione farà liberadalli sudetti pesi, o vero debiti, tutti li denari, che sopravvanzeranno, detratte le spese necessarie, siano depositati nel Sacro Monte di Pietà, o Banco di S. Spirito di Roma dal Camerlengo pro tempore in credito della Congregazione à disposizione delli Guardiani, e Congregazione segreta, li quali denari non si possono riscuotere senza mandato sottoscritto dalli Guardiani sudetti, ed i medesimi mandati siano spediti in Congregazione segreta con il consenso della medesima Congregazione, perche così &c.

XVII. Che la mutazione delli Ufficiali si debba fare nella Congregazione Generale più prossima avanti la Festa di S. Cecilia, ed in tal forma osservarsi di anno in anno nel modo, che prescrivono li nostri Statuti.

XVIII. Trovandosi stabilito nel capitolo nono dell'antichi Statuti, che per il buon regolamento delle Feste solenni della nostra Congregazione si eleggono due Prefetti delle Feste comunemente detti Festaroli, dichiarando ed ampliando il sudetto Statuto, si determina, che li sudetti Festaroli debbano essere sei, accioche ripartito tra più persone sia minore l'incomodo, e la spesa, e nella solennità di S. Cecilia alli due Vesperti, ed alla Messa solenne debbano trovarsi in Chiesa pronti li Guardiani per incontrare, e ricevere li Signori Cardinali, che vengono ad onorare la Festa, e si habbia da procurare, che le Feste, e le Funzioni riescano con il maggior decoro possibile.

XIX. In ordine poi al servizio, che tutti siamotenuti prestare alla nostra Cappella di S. Cecilia, ed alla Chiesa di S. Carlo alli Catinari, ove habbiamo fabricata detta Cappella, si debba eleggere, ed avvilare per tempo chi doverà operare nelle nostre solennità, tanto Maestro di Cappella, quanto Organisti, Cantori, ed Istromentisti, affinche ogni uno si possa preparare, e tale elezione debba farsi dalla Congregazione segreta, come di già si prescrive negli antichi Statuti al Capitolo nono, e i destinati, ed intimati per tempo in caso, che machino al loro obbligo, siano indispensabilmente penati dalla medesima Congregazione segreta, cioè il Maestro di Cappella in pena di scudi sei, l'Organista di scudi tre, ed il Musico, ed Istromentista di giuli quindici. E per incorrere detta pena basti l'arrestatione del Mandataro della nostra Congregazione di haverli intimati. Ed in caso, che nel tempo dell'intimazione vi fosse, o doppo sopraggiugesse legitimo impedimento, debbano detti intimati mandare l'avviso per tempo alli Guardiani, accio si possa accettare la scusa, se sarà legitima, o pure procedere alla pena, ed in tanto in caso d'imminente funzione, e che mancasse il Maestro di Cappella, supplisca il primo Guardiano, come si dispone anco negli antichi Statuti al Capitolo nono, e ciò si è stabilito da osservarsi inviolabilmente per evitare in avvenire lo scandalo, nel quale ci siano altre volte trovati in occorrenza di funzioni, non essendosi potuto nè principiare, nè proseguire con publico disordine, e scandalo.

XX. Che per le sudette Musiche della nostra Chiesa si debba stabilire un numero fisso tanto de Mastris di Cappella, come de Musici, ed Istromentisti à guida di Turno, ripartendosi ugualmente le parti, e si debbano avvilare tutti con viglietto, o bollettino, il qual viglietto ciascheduno debba portarlo seco nel venire al servizio della nostra Chiesa, e consegnarlo al Camerlengo, Mandataro, o altri, che sarà deputato a tal'effetto, accioche possa rincontrarsi chi sarà mancato, e volendo alcuno mandare un'altro in suo cambio, debba scrivere d'all'altra parte del medesimo bollettino il nome di chi manderà, accio si riconosca, se sarà stato equivalente, e niuno possa parirsi dal servizio senza licenza del Maestro di Cappella, e chi trasgredirà, sia penato di una libra di cera.

XXI. Inerendo al Decreto fatto sotto li 13. Genaro MDCLXXXVI., come nel libro de' Decreti approvati dalla Congregazione Generale, e sottoscritti dall'eminentiss. Protettore in quel tempo &c. Si è stabilito, e nuovamente decretato, che in avvenire non sia più lecito ad alcun Musico, o Istromentista di qualsivisa sorte di far Musiche nelle Chiese di Roma senza essere stato prima abilitato, ed approvato per idoneo dalli quattro Mastris di Cappella, che à questo effetto si eleggeranno dalla Congregazione ogni anno, dovendo la medesima invigilare, che nelle Musiche, che si faranno dalli Mastris di Cappella, ed abilitati come sopra, siano le composizioni di vero stile Ecclesiastico, ed in tutto uniforme alla mente del Regnante Sommo Pontefice Clemente XI. ed agli Editti emanati sopra le Musiche, e per togliere ad ogn'uno, che non sia approvato, o abilitato come sopra il modo di poter far Musiche si dichiara, che ogni Cantore, o Istromentista, il quale anderà à cantare, o sonare alle Musiche di questi non approvati, sia penato in scudi tre per ciascheduna volta, che anderà à cantare, o sonare à dette Musiche; Eperche si potrebbe far fraude, e uno non abilitato potrebbe pregare un Maestro di Cappella, o abilitato, che li prestasse il nome, e facesse la battuta in sua veste, scoprendosi ciò sia penato tanto il Professore, quanto il Maestro di Cappella, o abilitato ad arbitrio della Congregazione segreta.

XXII. Eperche presentemente vi sono molti, che già ritengono posti, e da molto tempo in qua sono tollerati, e fanno Musiche senza essere stati abilitati dalla Congregazione sudetta, se ne sono considerati dodici, i nomi de quali si terranno per ora esposti in Catalogo à parte nell'Archivio della nostra Congregazione, & ad effetto di non recare alli medesimi pregiudizio, ne danno, in levar loro detti posti, che da molto tempo in qua già ritengono, la detta Congregazione ha stabilito, e decretato, che vengano in detta Congregazione à domandare la licenza di potere operare, che gli sarà concessa subito gratis, e questa grazia, che farà la nostra Congregazione, s'intenda fatta solamente per li sudetti, mà per l'avvenire non si darà più licenza à Persona alcuna, se prima non faranno abilitati, ed approvati dalli Signori Mastris di Cappella à tal'effetto deputati, come si è detto di sopra.

XXIII. Che ciaschedun Cantore, o Istromentista, che entrerà, o passerà in alcuna Cappella di servizio fermo, debba pagare nel suo ingresso, o passaggio una libra di cera à beneficio della Congregazione, e se sarà Maestro di Cappella, ne paghi due.

XXIV. Essendosi negli antichi Statuti, e rispettivamente ne' presenti nuovi Decreti stabilita l'elemosina d'un grosso il mese per ciascheduno

Professore, e così pure essendosi stabilite diverse pene pecuniarie contro chi ricusa gl'Uffizj, ò manca alle destinate funzioni, ò in altro modo contraviene agl'antichi, e nuovi Decreti, quali elemosine, e pene sono la maggiore, e quasi l'unica entrata della nostra Congregazione per mantenimento del nostro Altare di S. Cecilia, e per le solennità, funzioni, e spese, ch'occorrono; si stabilisce, e determina, che ogn'uno debba pagare puntualmente le sudete elemosine decorse, ò pene incorse come sopra senza eccezione, ò dilazione alcuna, altrimenti passati otto giorni doppo finito il mese, ò doppo incorso la pena si proceda all'esecuzione senza citazione, ò intimazione alcuna, mà solamente si porti nell'Uffizio d'uno de' Notari dell'Eminentissimo Vicario la nota delli Contravenienti firmata da due Guardiani, e sottoscritta dal Camerlengo, e secondo la detta nota esibita in detto Uffizio, senz'altra citazione si spedisca, e si eseguisca il Mandato per le somme, e contro le Persone in detta nota contenute irremissibilmente, perche si tratta di elemosina, e di causa pia, e così si è a pieni voti stabilito, e le qualche Professore, per abitare in qualche riguardevole Corte, ò per hauer familiarità di qualche gran Personaggio, ò per rispetto, che in altra maniera esigesse dalli Esecutori, volesse con ciò esimersi dall'elemosina, e pene sudete, in odio di questa sua ostinata contumacia di non voler fare che gl'altri fanno, sia cassato dalla Congregazione, nè possa alcuno Maestro di Cappella chiamarlo in avvenire in alcuna Musica sotto pena di scudi sei, e se il Contumace fosse Maestro di Cappella nessun Musico, o Istromentista possa andare à servirlo sotto pena di scudi tre d'applicarsi in beneficio del nostro Altare come sopra.

XXV. Tutti li sopradetti Decreti sono stati approvati à viva voce per Congregazione Generale sotto li ix. Ottobre MDCCXI. coll'intervento di sessantadue Congregati, e poi di nuovo sotto li xiii. di Marzo MDCCXV. coll'approvazione ancora dell'Eminentissimo Signor. Cardinale Ottoboni nostro degnissimo, e zelantissimo Protettore, e si è ordinato, che tanto gl'antichi Statuti, quanto questi nuovi Decreti debbano inviolabilmente osservarsi, ed eseguirsi sotto le pene in essi contenute, se bene si spera, che ogn'uno sarà per esattamente osservarli, non già per la soggezione, ò per il riguardo di queste piccole pene, mà bensì per il solo amore della virtù, e per il buon regolamento della nostra Congregazione, e per mantenere, & accrescere sempre più il culto, e la devozione verso la gloriosa Vergine, e Martire Santa Cecilia nostra Protettrice nel Cielo.

Il Card. Ottoboni Protettore.
L. Sergardi Uditore, e Primicerio.

Pietro Paolo Bencini Guardiano.
Io Biagio Scarci Guardiano.
Gio: Domenico Gratiani Guardiano.
Giuseppe de Carolis Guardiano.

Domenico Antonio Mancini Segretario.

Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, dicti Exponentes Statuta, & Decreta hujusmodi, quò firmius subsistant, & serventur exactius, Apostolica confirmationis Nostræ patrocinio communitari plurimum desiderant; Nos specialem ipsi Exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas à quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis à ju-

re, vel ab homine quavis occasione, vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodata existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinari, de Venerabilium fratrum nostrorum ejusdem S.R.E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum consilio, & attentâ relatione per prædictum Petrum Cardinalem Protectorem eidem Congregationi Cardinalium super præmissis factâ, omnia, & singula Statuta, & Decreta præinserta auctoritate Apostolicâ tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus, salvâ tamen semper in præmissis auctoritate Congregationis eorumdem Cardinalium. Decernentes ipsas præsententes literas, ac Statuta, & Decreta præinserta semper firma, valida, & efficacia esse, fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quandoquomque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissimè suffragari, & ab eis respectivè inviolabiliter observari, sicut in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, si secus super his à quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit, dictæ Congregationis Musicorum, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis Statutis, & Consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis, quibus, omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliâ in suo robore permanens, ad præmissorum effectum hæc vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earumdem præsentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus in Judicio, & extra illud adhibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 1 x. Septembris MDCCXVI. Pontificatus Nostri Anno decimo sexto.

F. Card. Oliverius.

ERECTIO

Patriarchalis Ecclesiæ Ulixbonensis Occidentalis, de Jurepatronatus Serenissimi Portugalliæ, & Algarbiorum Regis.

CLEMENS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI,

Ad perpetuam rei memoriam,

IN Supremo Apostolatus solio, meritis licet imparibus, divinâ dispositione constituti, pastoralis officii nostri partes circa ea libenter interponimus, per quæ Orthodoxis Regibus,

aliisque

LXXVI.

Exordium ab officio gratias elargienti Principibus de Catholica Religione optime meritis quive Christianæ Reipublicæ præstat.